



Il Tribunale di Vicenza,

Prima Sezione Civile – Diritto della crisi e dell’insolvenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone

Presidente

dott. Paola Cazzola

Giudice rel. - est.

dott. Fabio D’Amore

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l’omologazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni ex art.25sexies CCII presentato il 19.12.2025 dalla società :

CONCERIA PALLADIO S.p.a., con sede in Zermeghedo (VI), Via Valdichiampo n. 5 (codice fiscale e partita iva n. 02220950246), in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentate *pro tempore* sig. Alessandro Dal Maso (C.F. DLMSLN88E16A459D, nato ad Arzignano (VI), il 16.05.1988) rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti Riccardo Canilli (c.f. CNLRCR57A04L840W, pec: riccardo.canilli@ordineavvocativicenza.it) e Lara Meneghello (c.f. MNGLRA77S67L840D, pec: lara.meneghello@ordineavvocativicenza.it) entrambi del Foro di Vicenza, con studio ivi in Contrà Santa Corona n. 9, presso i quali elegge domicilio, nonché dal Dottor Dario Tadiello, in qualità di *advisor* finanziario;

-rilevato che la società ha depositato, unitamente alla proposta e al piano di liquidazione (cfr. pag. 7 e 17 e seguenti del ricorso), la seguente documentazione ex art. 39 CCII:

- la determina ex art. 120 bis CCII di cui all’atto Notaio Vito Guglielmi n. 65311 Rep. e n.22891 Racc. iscritta nel Registro Imprese in data 23.12.2025 (doc. 14) ;

-le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti (doc. 8) ;

-le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi (docc. 6 e 7) ;

-i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (doc.3) ;

-una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata (vedi pagina 8 e doc.4) ;

-uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;

- un'ideale certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (docc. 10-11-12) ;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc. 5);
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (vedi nota del 21.1.2026);
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore (doc.13);
- rilevato che la ricorrente risulta aver attivato la procedura di composizione negoziata della crisi e che, nella relazione finale di cui all'art. 17 comma 8 CCII del 21.10.2025 a firma Dott. Mattia CALLEGARI, l'Esperto ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma che non hanno avuto esito positivo (l'Esperto ha concluso *“ritiene preclusa la possibilità di risanamento della crisi della società Conceria Palladio s.p.a. e ai sensi dell'art. 25-sexies CCII, segnala che:*
le trattative si sono svolte secondo a correttezza e buona fede;
non sono praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2, lettere a) e b) CCII.
“(vedi doc.2).
- Considerato che la proposta è stata depositata dalla ricorrente in data 19.12.2025 quindi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della predetta relazione del 21.10.2025 ;
- vista l'integrazione del 21.1.2026;
- sentita la relazione del Giudice incaricato;
- ritenuta la propria competenza e la ritualità della proposta;
- visto il parere del 21.1.2026 dell'Esperto dott. Mattia Callegari ex art. 25sexies comma 3 CCII, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte ;
- visto l'art. 25sexies CCII;

P. Q. M.

nomina ausiliario ex art. 68 c.p.c. il **dott. Alberto Rossi** di Vicenza;

dispone che il medesimo depositi, entro 45 giorni, il parere di cui all'art.25sexies comma 4 CCII, al fine di verificare:

- il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
- la fattibilità del piano di liquidazione ;
- che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore, considerati i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte;

ordina alla debitrice ricorrente di comunicare la proposta, il parere dell'ausiliario, la relazione

finale e il parere dell'esperto ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39 CCII, con le modalità previste dall'art. 25sexies comma 4 CCII, entro il 10.4.2026 (almeno 45 gg prima dell'udienza);

fissa per l'omologazione l'udienza del **__28.5.2026__** ad ore **11,40** avanti al Collegio.

Vicenza, 22 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Limitone